



PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento XIV Governo della Mobilità e Sicurezza Stradale
Servizio 3 *Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico*

Prot. n.
del

CONVENZIONE

RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA PER
L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL CONCORSO WRITERS
"STREETS SAFE" RISERVATO AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI MEDI SUPERIORI DELLA
PROVINCIA DI ROMA

L'anno duemiladieci, il giorno, del mese di nella sede della Provincia di Roma, sita
in Roma, Via Pianciani, 22:

- a) l'Arch. **Manuela Manetti**, nata a Roma il 17/06/1965, Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento XIV, domiciliata per la carica in Roma, Via L. Pianciani, 22, la quale stipula il presente contratto per effetto dell'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000, in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Roma - Codice Fiscale n. 80034390585;
- b) il Sig. **Francesco Giambianco**, nato a Augusta (SR) il 10/06/1983, che interviene alla stipula del presente contratto quale affidatario del servizio in oggetto con residenza in Augusta (SR), Via B. Buozzi Coop. G. Saraceno Codice Fiscale EGMBFNC83H10A494S, d'ora innanzi indicato come contraente.

PREMESSO

che il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (di cui all'art. 36 L. 144/99) nel definire le azioni prioritarie che debbono attuare gli Enti proprietari di strade per il miglioramento della sicurezza stradale, individua tra le strategie di intervento la realizzazione di "campagne di educazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale";

che l'Amministrazione Provinciale di Roma coerentemente con il suo compito istituzionale, è impegnata da alcuni anni in attività di sensibilizzazione e formazione sui temi della sicurezza stradale soprattutto verso i giovani;

che l'attività in questione prevede il coinvolgimento degli alunni delle scuole del territorio della Provincia di Roma nella predisposizione di un graffito, attinente alla sicurezza stradale, e finalizzato a rendere protagonisti i ragazzi nella diffusione e promozione di un messaggio che, considerata la sua rilevanza sociale, è quasi sempre stato elaborato dagli adulti, ed allo stesso tempo favorire l'acquisizione di una maggiore consapevolezza nei confronti della sicurezza stradale e nella necessità di porre in essere, sulla strada, i corretti comportamenti;

che è stato predisposto l'Avviso per la realizzazione del concorso creativo di che trattasi: "*Streetsafe*" riservato agli alunni degli Istituti medi superiori della Provincia di Roma, contenente, oltre alle specifiche inerenti le caratteristiche dei bozzetti da produrre, i tempi di consegna, anche i premi da assegnare ai ragazzi che risulteranno vincitori.

considerato

che l'obiettivo del suddetto concorso è finalizzato a rendere protagonisti i ragazzi sia nell'acquisizione di una maggiore consapevolezza nei confronti della sicurezza stradale, sia nella promozione di un messaggio ad alta rilevanza sociale, in grado di raggiungere facilmente non solo il pubblico giovanile ma anche il mondo degli adulti attraverso uno strumento, quale il graffito, dalle intrinseche caratteristiche medianiche;

che a tale scopo è stato valutato come idoneo e confacente alle necessità l'offerta presentata dal Sig. Francesco Giambianco nato il 10/06/1983 a Augusta (SR) CF GMBFNC83H10A494S per il servizio di elaborazione grafiche per la realizzazione del concorso in oggetto, per un ammontare complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue, dichiarando, preliminarmente, che la premessa è parte integrante del presente contratto.

Art. 1

(Oggetto della convenzione – Prestazioni richieste)

La Provincia di Roma, come sopra rappresentata, affida al contraente, uno dei maggiori esponenti del writing romano, il servizio di elaborazioni grafiche per la realizzazione del concorso creativo "*Streetsafe*;

Art. 2

(Disciplina giuridica del contratto)

Tutti i rapporti scaturenti dal presente contratto sono regolati dalle clausole qui indicate e dall'offerta presentata, prot. n. 41837 del 11/03/2010, che, pur non essendo materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Art. 3

(Ammontare del contratto)

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Roma al contraente per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi in questa sede assunti è fissato per complessivi **Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)**;

ART. 4

(Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento)

I servizi acquisiti ai sensi del presente contratto sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il Dirigente responsabile appone il visto di liquidazione sulla nota di spesa o altro idoneo documento fiscale emesso dal contraente.

Le spettanze a favore del contraente verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Art. 5
(Obblighi delle parti)

Tutti gli obblighi generali e speciali del committente e del contraente sono contenuti in via principale nel preventivo di spesa presentato, prot. n. 41837 del 11/03/2010.

Art. 6
(Durata della prestazione)

La presente convenzione avrà la durata di realizzazione del concorso in oggetto e fino all'erogazione dell'ultima prestazione richiesta. Le interruzioni nello svolgimento della convenzione non imputabili al contraente, ma ad eventi esterni ed imprevedibili, dovranno essere comunicate immediatamente al competente Dipartimento 14 - Servizio 3 - "Pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico".

Art. 7
(Penali)

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

In conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal Dirigente responsabile.

Art. 8
(Risoluzione del contratto)

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve

conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il contraente ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Art. 9

(Recesso dal contratto)

E' facoltà della Provincia di recedere in qualunque momento e per qualsiasi motivo dal contratto come previsto dall'articolo 1671 del C.C.. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla contraente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, dopo aver verificato la fornitura eseguita, liquiderà alla contraente quanto dovuto.

Art. 10

(Proprietà)

La proprietà del materiale prodotto è dell'Amministrazione provinciale, che potrà utilizzarlo secondo le modalità che riterrà più idonee ad adeguare alle proprie esigenze.

Art. 11

(Divieto di cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 12

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia comunque dipendente dal presente contratto le parti riconoscono espressamente la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Roma.

Art. 13

(Tutela dei dati personali)

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 3 Dipartimento XIV, domiciliato in Roma – via L. Pianciani, n. 22.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale (Dip. III – Servizio 2).

In particolare i dati devono essere trattati ai sensi dell'art. 11 del predetto Decreto Legislativo.

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro

consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Art. 14

(Richiamo alle norme legislative)

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si intendono richiamate e accettate le norme e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il Regolamento della Provincia di Roma recante la disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 207 del 18 ottobre 2007.

Art. 15

(Spese di contratto e trattamento fiscale)

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che le richiada. Lo stesso — immediatamente impegnativo per entrambe le parti all'atto della sua sottoscrizione — viene redatto in forma privata e scritta su n. 6 (*sei*) fogli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il contraente
Sig. Francesco Giamblanco

Provincia di Roma
Dirigente del Dip. XIV – Serv. 3
Arch. MANUELA MANETTI